

N. 00082/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Archinio De Bonis, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Amicarelli, con domicilio eletto in Pescara, viale Marconi, 131;

contro

Comune di Paglieta, rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso in Pescara, via Milano 19/3p.;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Pescara;

nei confronti di

Stefania Susca, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

Elda Costantini;

per l'annullamento

della *determinazione n. 580 del 27 dicembre 2012* con cui il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Paglieta ha approvato la graduatoria definitiva della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di agente di polizia locale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Paglieta e di Stefania Susca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il *ricorso incidentale* proposto da Stefania Susca, rappresentata e difesa, come in premessa, dall'avv. Giulio Cerceo;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nell'*udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014* il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori, l'avv. Giuseppe Amicarelli, per la parte ricorrente, l'avv. Diego De Carolis, per il Comune resistente e l'avv. Giulio Cerceo per le parti contro.-interessate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna la graduatoria definitiva della selezione pubblica per titoli ed esame, relativa a n.2 posti di agenti di polizia locale, nella quale risulta classificato al 3°, con punti n. 55,7.

Il medesimo sostiene che la 1° classificata avrebbe copiato la prova scritta, indicando le fonti, che doveva essere annullata (art. 13 Dpr n. 487/09.05.1994).

Nei successivi motivi aggiunti, viene contestato il ricorso incidentale di Stefania Susca, 1° classificata (p.59,35), che sarebbe carente di legittimazione. La medesima, invero, impugna l'art. 77 del reg.to comunale, così come interpretato, ai fini della valutabilità o meno dei titoli di servizio; viene posta, in via eventuale e subordinata, dal ricorrente, anche una questione di costituzionalità della stessa normativa, se interpretata in contrasto con gli artt. 3, 23, 52 cost..

Le conclusioni sono per l'annullamento degli atti a partire dalla prova scritta di S. Susca, della sua valutazione e della graduatoria finale "in parte qua", ovvero con l'esclusione della 1° graduata e della stipula del contratto col ricorrente, nonché con risarcimento dei danni subiti.

La contro-interessata si è costituita proponendo, come detto, anche un ricorso incidentale.

Essa contesta, in via prioritaria, il possibile sindacato da parte del G.A., in merito alla valutazione tecnica della commissione d'esame, che notoriamente sarebbe limitato ai fatti rilevabili "ictu oculi", senza possibilità di sostituire il giudizio espresso. Si osserva che nessuna copiatura è stata mai rilevata in sede di espletamento di prova scritta, né nella fase della correzione; il ritenuto plagio sarebbe, pertanto, frutto di una comparazione "ex post" con ricerca, sempre su internet, di articoli similari, evidentemente del tutto ignoti alla commissione.

Di qui l'inammissibilità della censura, oltre la sua infondatezza.

La prova scritta, inoltre, si sarebbe caratterizzata per un contenuto teorico – pratico che presupponeva, oltre alle conoscenze dottrinarie reperibili in qualsiasi manuale, una correttezza esposizione, con risoluzione di questioni amministrative concrete.

Il richiesto annullamento parziale, infine, non comporterebbe comunque alcuna declaratoria di assunzione per il De Bonis, che sarebbe una questione che spetterebbe al G.O.

Con il ricorso incidentale, la Susca chiede, a sua volta, l'annullamento del terzo posto occupato dal De Bonis, per quella che è stata la valutazione dei titoli di servizio (p.2,2), e, con esso, dell'art. 77 del reg.to comunale, quale recepito dall'avviso pubblico di selezione, per quel che concerne il servizio militare svolto in assenza di rapporto di lavoro ed anche altri punteggi attribuiti in modo non corretto. Si sostiene, infatti, che al De Bonis sarebbe spettato un punteggio complessivo per servizio inferiore, tale da farlo passare al 4° posto.

La difesa dell'Amministrazione contesta sia il ricorso principale, che porrebbe delle illazioni "ex post" ed una situazione soggettiva di competenza del G.O., sia quello incidentale, per quel che concerne la interpretazione del regolamento.

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va detto che la giurisdizione del G.A. è circoscritta alle sole vicende del procedimento concorsuale, mentre, una volta approvata la graduatoria finale, gli atti successivi di nomina e l'eventuale assunzione contrattuale, spettano alla

cognizione del G.O., al pari delle connesse questioni economiche e/o risarcitorie.

Per tale aspetto il ricorso è inammissibile.

Per ciò che é riferibile alla fase di svolgimento del concorso, si possono porre le questioni procedurali, nel cui ambito rientra lo svolgimento delle prove, l'esatta attribuzione dei titoli, nonché l'esito conclusivo espresso dalla competente commissione, in conformità delle valutazioni assunte.

Vanno esaminate le eccezioni procedurali poste dalle parti.

Il ricorso è, invero, ammissibile, censurandosi la legittimità del comportamento della commissione d'esame, nella fase della correzione degli elaborati; del pari ammissibile è il ricorso incidentale, atteso che S. Susca deve salvaguardare la sua contestata posizione di 1° classificata e, a tali fini, è legittimata a sollevare aspetti relativi alla stessa collocazione spettante in graduatoria al De Bonis, onde verificare la sussistenza di un interesse a ricorrere o meno (A.P. n. 7/30.1.2014).

L'acquiescenza, da parte di Elsa Costantino, a quella che è la propria posizione in graduatoria (4° posto), rappresenta una decisione personale che non può affatto condizionare il diritto di difesa e di contro-azione da parte della Susca, che ha ritualmente notificato il ricorso incidentale alla medesima.

Il ricorso incidentale rappresenta il mezzo processuale con cui parte resistente è interessata, in dipendenza della domanda ricorrente, ad ampliare l'oggetto del gravame principale, indipendentemente dal comportamento di un nuovo ed eventuale soggetto terzo,

cointeressato e/o contro-interessato, una volta che a questi sia stata notificata tale ulteriore impugnativa.

Il dato essenziale è che la domanda introdotta con il ricorso incidentale non sia devoluta al Tar Lazio, sede di Roma, e/o trattasi di competenza funzionale di altro Tar, il che non è nel caso di specie.

Per quanto esposto, va esaminato il ricorso incidentale che pone una nuova e diversa questione di ammissibilità, rispetto a quello principale, incentrata sull'attribuzione dei punti per i titoli di servizio valutati in favore di De Bonis, tale da poter determinare una carenza d'interesse del ricorrente.

La contestazione verte sul periodo di servizio, reso quale agente di polizia municipale presso il comune di Penne, di anni 2, mesi 1, gg. 24, che, come da certificato (3.4.2012), è stato "a tempo determinato part-time orizzontale al 50%", che, in base all'art. 77, comma 4°, del reg.to, deve essere valutato, quale servizio con orario ridotto "in proporzione", ovvero attribuendo non p. 0,05, bensì 0,025. Essendo i mesi n. 26, i punti sarebbero =0,65= e non =1,30, di qui un punteggio complessivo di =0,75= (0,65+0,10 per il lavoro reso presso il comune di S. Giovanni Teatino).

L'altro motivo si riferisce al "servizio militare", che l'art. 77 (comma 1°, lett. b) del reg.to comunale, considera valutabile "in ossequio a quanto disposto dall'art. 22 della legge 24.12.1986 n. 958". Tale ultima norma ha sostituito l'art. 77 Dpr n. 237/1964, che a sua volta è stato abrogato con D. Lgs n. 66/2010 (art. 2268, n.535 elenco), che ne ha recepito il contenuto nell'art. n. 2050, relativo ai "pubblici concorsi". La suddetta norma disciplina la valutazione del servizio

militare come titolo nei concorsi pubblici, stabilendo che: 1) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; 2) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro; 3) le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Sul piano sistematico è stato osservato come la normativa prevede due distinte fattispecie, considerando il servizio militare sia preso a se stante, sia allorquando esso è svolto in costanza di un rapporto di lavoro pendente. Entrambe sono accomunate dalla necessità che il periodo di leva sia valutato, ai fini di un concorso, mediante l'attribuzione di un punteggio, che non può essere subordinato unicamente alla preesistenza di un rapporto di lavoro in atto, proprio in considerazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza; gli aspiranti all'impiego, mediante la partecipazione esterna al concorso pubblico, non devono essere discriminati rispetto a coloro che, già con un rapporto di dipendenza, hanno prestato l'identico servizio militare (C.S., V, n. 2602/2007; Cass.Lav. n. 26563/2008; Tar Basilicata n. 194/2011).

L'art. 52 cost. vuole, invero, che il servizio militare non deve pregiudicare in alcun modo il cittadino sul piano lavorativo ed è consequenziale che nei concorsi pubblici esterni, ove sono considerati, come titoli i servizi svolti presso enti pubblici, deve prevedersi analoga parità di trattamento per coloro che hanno prestato il servizio di leva (C.S., VI, n. 6212/2008).

L'art. 77 del regolamento comunale, rinviando alla normativa statale, non è suscettibile di alcuna censura di illegittimità, per quella che rappresenta un'interpretazione costituzionalmente adeguata.

Al De Bonis, che ha svolto il servizio militare di leva, compete il punteggio 0,80 che, sommato a p.0,75, dà un complessivo per titoli di p.1,55, con sottrazione al totale di p. 0,65 e, quindi di punti complessivi n.55,05, in luogo di p.55,70=.

Questi, restando sempre nella terza posizione, avendo E. Costantini p. 54,8, ha piena legittimazione a ricorrere.

Superato la questione incidentale, va esaminato il merito del ricorso.

Il gravame del De Bonis si fonda sul fatto che la prova scritta della Susca sarebbe stata copiata, una circostanza verificata a conclusione del concorso ed assunzione avvenuta.

La censura è rivolta alla delibera finale dell'Amministrazione, ma attiene ad vizio "in procedendo" da parte della commissione esaminatrice, che avrebbe dovuto rilevare, complessivamente e/o a mezzo dei singoli componenti, almeno nella fase della correzione, tale violazione delle norme comportamentali da parte della candidata, con le dovute conseguenze; ciò non vi è stato e la carenza sarebbe sintomatico di un difetto di istruttoria e/o motivazione.

L'art. 13 del Dpr n. 487/1994, in uno alle norme di regolamento comunale (art. 67 e 68) e del bando, imporrebbero una particolare attenzione, sia nella fase di svolgimento, sia in quella della correzione, nel valutare le situazioni di plagio.

Il citato articolo disciplina, invero, gli “adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte”, che attengono ai seguenti comportamenti: 1) durante le prove scritte non é permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice;

2) gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza;

3) i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, potendo consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari;

4) il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o *comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, é escluso dal concorso.*

Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione é disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti;

5) la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i

provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. *La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.*

La normativa, pertanto, stabilisce come possibile l'esclusione dal concorso, quale provvedimento sanzionatorio immediato, se il concorrente contravviene alle disposizioni nel corso di svolgimento delle prove scritte e la commissione o il comitato di vigilanza, rilevata l'inosservanza, adotta i provvedimenti necessari. Se ciò non è avvenuto, è possibile che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove scritte.

In entrambe le ipotesi si parla di “facoltà” della commissione, in relazione al fatto concretamente accertato; nella fase della valutazione dello scritto, è evidente come deve esservi una puntuale convinzione di trovarsi davanti ad uno scritto che sia in effetti la riproduzione di un testo preesistente, in base a quella che è la conoscenza degli stessi commissari che, per il principio “ad impossibilia nemo tenetur”, non possono essere tenuti a visionare tutti gli scritti di dottrina sull'argomento, facilmente reperibili o meno.

La sanzione espulsiva postula, pertanto, un oggettivo ed incontestabile riscontro che trova i suoi limiti conoscitivi, in quelle che sono le possibilità della stessa commissione, nonché nelle personali reminiscenze dei suoi componenti e/o nella visione dei testi di generale consultazione.

Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene, documentandolo, che l'elaborato della concorrente Susca trova il proprio riferimento in

due articoli di dottrina, ritrovati su internet, facilmente leggibili e memorizzabili.

La commissione e la vigilanza non ha rilevato nulla di sospetto durante lo svolgimento della prova scritta e nessun concorrente ha posto contestazione alcuna, né fatto verbalizzare comportamenti dubbi.

L'alta votazione della prova scritta della Susca ha fatto scattare nel concorrente, idoneo e non vincitore, il sospetto del plagio che è stato dal medesimo facilmente verificato.

La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la prova d'esame e/o di concorso deve essere originale, ovvero frutto dell'elaborazione autonoma del concorrente, in base a quelli che sono stati i suoi studi e riflessioni, mentre il riportare frasi e/o periodi identici o simili a quelli che sono scritti o testi dottrinari pubblicati, è indice di una copiatura da valutarsi come tale.

Tale aspetto sfugge, invero, ad ogni discrezionalità tecnica, prevedendo la norma l'esclusione, per chi ha copiato in tutto o in parte la prova scritta.

Quanto esposto toglie rilevanza al fatto che, nel caso di specie, la prova scritta abbia avuto, oltre ad un carattere teorico, anche un aspetto pratico, ovvero uno svolgimento complesso in cui, alle cognizioni dottrinali, si sono accompagnate "valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa", relativi ad un'ampia casistica normativa, quale rilevabile dall'avviso pubblico selettivo (p.5). Né, infine, può essere valido argomento sostenere che la prova orale sarebbe consistita, oltre alle domande predisposte, anche in un "colloquio sugli argomenti della prova scritta", il che

avrebbe permesso alla commissione di verificare l'effettiva conoscenza degli argomenti trattati; è palese che, una volta che l'argomento risulta essere stato ben individuato è anche facile adeguare la preparazione orale.

Conclusivamente il provvedimento impugnato, quale determinazione approvativa della graduatoria finale del concorso in oggetto, deve essere annullata per violazione dell'art. 13 Dpr n. 487/1994 e per che concerne il 1° posto assegnato a S. Susca, la quale, in base ad una semplice comparazione dell'elaborato con gli articoli pubblicati sul Web e depositati in atti, risulta, in modo evidente, aver copiato, con riproduzione di tali testi, senza alcuno valido apporto personale (Tar Lecce II, n. 912/2011).

Considerata la tipicità della fattispecie, le spese di giudizio sono equamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide: a) dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il gravame per quanto attinente alla richiesta assunzione diretta "ope judicis" e per quel che concerne l'eventuale risarcimento dei danni, quale effetto consequenziale alla stessa mancata assunzione; b) annulla il provvedimento impugnato nei limiti dell'interesse del ricorrente, riservando all'Amministrazione ogni ulteriore atto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

»	<input type="text"/>	▼
Trigger key:	Alt	▼